

## **Parere n. 228 del 09/10/2008**

### **PREC 296/08/L**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Comune di Luzzi - Lavori di adeguamento e sostituzione rete idrica per l'importo a base d'asta di €197.307,70 - S.A. Comune di Luzzi.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

### **Considerato in fatto**

In data 21 maggio 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con cui il Comune di Luzzi ha esposto di avere bandito una gara per l'affidamento di lavori di adeguamento e di sostituzione della rete idrica per l'importo a base d'asta di euro 197.307,70, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le procedure previste dall'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m., mediante offerta a prezzi unitari.

La commissione di gara dichiarava aggiudicataria in via provvisoria la ditta Gallo Gianluca, ma, nel corso delle verifiche in vista dell'aggiudicazione definitiva, emergeva che la stazione appaltante aveva commesso un errore indicando nel computo metrico di progetto, in relazione ad una specifica categoria di lavorazioni, una quantità pari a "10,00", mentre nella voce corrispondente presente nella lista delle categorie era stata indicata una quantità pari a "1,00".

Per effetto di questa difforme indicazione, alcune imprese - compresa la aggiudicataria - hanno tenuto valida solo la quantità indicata nella lista delle categorie e, di conseguenza, hanno rideterminato l'importo a base d'asta e, in relazione a questo, calcolato il ribasso offerto.

Ritenuto, pertanto, che i ribassi proposti dai concorrenti sono stati calcolati sulla base di due differenti importi a base d'asta e non appaiono tra di loro comparabili, la Stazione appaltante ha chiesto di conoscere se sia possibile, comunque, procedere all'aggiudicazione definitiva all'impresa provvisoria aggiudicataria.

### **Ritenuto in diritto**

Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m., il computo metrico fa parte del progetto, il quale a sua volta costituisce l'oggetto del contratto di appalto e, quindi, la prestazione dedotta nell'obbligazione assunta dall'appaltatore.

In particolare, il computo metrico, in quanto specifica dettagliata dei lavori da eseguirsi, con determinazione ed elencazione della quantità, qualità e prezzi, si configura quale indispensabile strumento di raffronto unitario e parametro soggettivo di una valida verifica di congruità dell'offerta ed è, peraltro, inserito (come nel caso di specie) tra gli elaborati contenuti nel disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando.

La centralità del computo metrico si evince anche dal fatto che lo stesso deve essere posto in visione dei partecipanti nei casi di aggiudicazione al prezzo più basso, senza possibilità di negarne l'ostensione, come tra l'altro chiarito da questa Autorità con la Deliberazione n.78 del 2004.

Con specifico riguardo all'aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari l'art. 90, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m. prevede che «[...]prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico» e, a tal fine, l'art. 71, comma 2, stabilisce che «l'offerta da presentare deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico».

Di analogo tenore è, poi, l'art.36 dell'Allegato XXI del D. Lgs. 163/2006, secondo cui «l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico».

Dalla suesposte considerazioni discende che il computo metrico ha una sua pregnante valenza, prevalente rispetto alla lista delle categorie che i concorrenti devono compilare. Con la conseguenza

che in caso di divergenza tra le indicazioni contenute nel computo metrico e quelle presenti nelle corrispondenti voci della lista delle categorie, prevalgono le indicazioni contenute nel computo metrico.

Nel caso di specie, si deve altresì considerare che l'errore nel quale è incorsa l'impresa aggiudicataria è stato determinato dal refuso della Stazione appaltante nella predisposizione del modello della lista delle categorie delle lavorazioni e che anche altre imprese, oltre alla aggiudicataria, hanno calcolato il ribasso con le stesse erronee modalità. Si pone, quindi, un problema di tutela dell'affidamento della buona fede dei concorrenti alla gara d'appalto e di contemperamento di questa esigenza con la tutela della *par condicio*, principio cardine in materia di appalti pubblici.

Ed invero, l'applicazione dei principi di tutela dell'affidamento e di correttezza dell'azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede che informa l'azione amministrativa nel suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell'esclusione dalla procedura (Cons. Stato, Sez. VI, n.6190/2006), salvaguardando così l'ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti, attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale.

Al contempo, però, l'esigenza di garantire la *par condicio* dei concorrenti impone di considerare che altre imprese partecipanti hanno formulato correttamente le loro offerte, provvedendo - dopo essersi avviste dell'errore materiale della S.A. - secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara che, a pag 10, precisa che «il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico [...] in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive [...] rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto».

Si ritiene, pertanto, opportuno che la S.A. effettui una prova di resistenza, verificando se, anche a seguito della rideterminazione dei ribassi offerti, correttamente calcolati sulla base della quantità indicata nel computo metrico, si giunga ad individuare lo stesso aggiudicatario.

In caso affermativo, si confermerà la precedente aggiudicazione; in caso negativo, si procederà ad una nuova aggiudicazione, con annullamento della precedente.

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene che, quando un'impresa partecipante ad una gara d'appalto compila la lista delle categorie delle lavorazioni in difformità dalle indicazioni contenute nel computo metrico, a causa di un errore materiale commesso dalla Stazione Appaltante, alla stregua dell'esigenza di tutela dell'affidamento delle parti in bilanciamento con il principio di garanzia della *par condicio* dei concorrenti, è opportuno che l'amministrazione effettui una prova di resistenza per verificare se, a seguito del rinnovo dei calcoli delle offerte e dei ribassi, sia possibile confermare l'aggiudicazione provvisoria *medio tempore* disposta.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28/10/2008